



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

Telefono  
091 6662241

FAX  
091 6662672

EMAIL  
provveditorato@arnascivico.it

WEB  
www.arnascivico.it

DATA  
03.04.17

PROT.  
2017/ 253

Spett.le ditta

\_\_\_\_\_

**Oggetto: Richiesta preventivo relativo alla fornitura di cerotti per Patch test - Invito a proporre e richiesta documentazione amministrativa**

Questa Azienda deve procedere, per un biennio, alla fornitura di cerotti per Patch TEST e precisamente n.

n. 25.000/annuo cerotti Patch Test  
**Base d'asta annuale € 3.500**

Si invita, pertanto, codesta ditta far pervenire, entro e non oltre il **21.04.2017**, al seguente indirizzo: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, Di Cristina, Benfratelli - Area Provveditorato - Piazza Leotta - 90127 Palermo -, migliore offerta, in plico chiuso e sigillato al cui esterno dovrà essere apposta la dicitura: "**FORNITURA DI CEROTTI PER PATCH TEST**" al cui interno dovranno essere inserite tre buste riportanti le seguenti diciture:

**Busta n. 1 – Documentazione amministrativa**

**Busta n. 2 – Documentazione Tecnica**

**Busta n. 3 – Offerta Economica**

**La Busta n. 1 intitolata Documentazione amministrativa dovrà contenere:**

- dichiarazione, allegata alla presente circolare <sub. Lettera A>, sottoscritta e autenticata nei modi di legge, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società regolarmente costituita;
- dichiarazione, anche essa allegata <sub. Lettera B> alla presente circolare, singolarmente, resa e sottoscritta e autenticata da ciascuno dei soci muniti di poteri di rappresentanza;
- autocertificazione di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia "All.C"
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 2, c.l. della legge regionale 20/11/2008, n. 15 e s.m.i., sottoscritta e autenticata nei modi di legge, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società regolarmente costituita, attestante l'impegno, in caso di affidamento della fornitura, di istituire un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante, attestante che la ditta offerente nei propri rapporti commerciali applica il listino della casa produttrice e che le quotazioni proposte non sono superiori al altre analoghe presentate sul mercato di propria



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

competenza per equivalenza di condizioni contrattuali; Al fine di verificare la congruità del prezzo della fornitura (fornitura in uso gratuito e acquisto dei kits) proposto da Codesta ditta, quest'ultima è, altresì, invitata a comunicare le quotazioni in atto operate presso altre strutture sanitarie pubbliche e/o accreditate che vanno indicate ed individuate, anche se praticati da fornitori diversi. **Dovrà essere, pertanto, compilata la scheda comparazione prezzi, allegata alla presente <sub-lettera D>** sottoscritta e autenticata nei modi di legge, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società regolarmente costituita.

**La Busta n. 2 intitolata Documentazione tecnica dovrà contenere:**

Schede tecniche cartacee con eventuali depliant per la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana o con la relativa traduzione in italiano sottoscritta da legale rappresentante, se scritti in lingua straniera. Le schede tecniche individuali dovranno riportare in maniera chiara:

- Descrizione generale del prodotto
- l'indicazione della casa di produzione, stabilimento di produzione, distributore
- il materiale componente,
- la denominazione commerciale,
- il codice del prodotto
- il tipo di confezionamento
- Metodica di sterilizzazione, ove esistente
- CND ed RDM ove esistente
- validità nel tempo dei vari prodotti,
- Numero dei pezzi presenti nella confezione di vendita
- ed ogni altra notizia utile ad una precisa individuazione delle caratteristiche tecniche del materiale conforme.

Nella **busta n. 3** chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura **offerta economica** dovrà essere inserita l'offerta.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società.

L'offerta dovrà essere formulata specificando il ribasso unico in percentuale concesso rispetto alla base d'asta.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque più vantaggioso per l'amministrazione. Dovrà, quindi, essere specificato:

- il codice prodotto, il prezzo offerto per singolo cerotto, nonché per confezione, lo sconto in percentuale rispetto la base d'asta, il confezionamento, con l'indicazione del prezzo globale



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

dell'intera fornitura al netto dell'Iva, di cui va precisata l'aliquota vigente, espressa sia in lettere che in cifre

- il prezzo iva esclusa risultante dal prodotto delle quantità necessarie per il prezzo a confezione offerto;
- il prezzo iva inclusa risultante dal prodotto delle quantità necessarie per il prezzo a confezione offerto;
- l'aliquota iva vigente;
- il prospetto riepilogativo

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere o in ogni altro caso di discordanza che dovesse essere accertata, sarà ritenuto valido il prezzo, comunque più vantaggioso per l'amministrazione.

**La presente ha solo valore di invito a proporre.**

Si precisa inoltre che:

- ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante "Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che trattandosi di una mera fornitura, **non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.**
- per quanto riguarda il contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ci si riserva dopo l'adozione del provvedimento di affidamento della fornitura di comunicare il numero Cig e l'eventuale contributo da versare alla suddetta Autorità;

La documentazione richiesta dovrà essere inviata in plico chiuso - al cui esterno dovrà apporsi la presente dicitura "**FORNITURA DI CEROTTI PER PATCH TEST**"- al seguente indirizzo: A.R.N.A.S Civico, Piazza Leotta n.4 Palermo – Area Provveditorato.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Area Provveditorato  
Dott.ssa Nora Virga



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**ALL. "A"**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità  
di \_\_\_\_\_ e quindi legale  
rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_  
e/o P. IVA n. \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**sotto la propria responsabilità ed edotto dalle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000**

**DICHIARA**

che il soggetto abilitato a sottoscrivere l'offerta della presente procedura negoziata in nome e per conto della ditta istante è il signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**Dichiara, inoltre, per sé e per tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, nonché per i cessati dalla carica nell'anno antecedente e per il direttore tecnico che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti suddetti :**

**DICHIARA**

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D.lgs 18.04.2016, n.50 e precisamente di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*Le suddette dichiarazioni vanno espresse:*

- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

*In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;*

*(l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).*

**2.** di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

**3.** dichiara inoltre, di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

*(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).*



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

4. dichiara di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
5. di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza nonché violazione degli obblighi di cui all'art.30 comma 3 del *D.lgs 18.04.2016*
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità, a causa di: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7. dichiara che la partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
8. dichiara che non ha provocato una distorsione della concorrenza per il coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;
9. dichiara che non ha riportato sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. dichiara che non si trova iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. dichiara che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente all'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)
12. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
**Oppure**  
12. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**13.** di non aver omesso di denunciato i fatti all' autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

**14.** dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, fatta salva la possibilità di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

*(Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al predetto punto sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico).*

**15.** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e **che trattandosi di una mera fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 bis del D.L. 63/13 convertito con legge 98/13, dichiara che il prezzo è stato determinato nel rispetto del costo del personale ivi compresi gli oneri di previdenza e di assistenza necessari alla produzione e distribuzione del prodotto e nonché nel rispetto di costi derivanti dall'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, stante l'impossibilità di predeterminare univocamente tali parametri ad opera della S.A.**

**16.** di essere Iscritto alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

**17.** di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

**18.** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

**19.** che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

---

**20.** di impegnarsi ai sensi della legge n. 136/2010 a comunicare in caso di aggiudicazione il n.ro di conto corrente unico in cui la S.A. potrà confluire le somme relative all'appalto.

**21.** di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel Codice Etico adottato da questa Arnas con delibera n.665 del 30 aprile 2013.

**22.** di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità.

**23.** di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice Etico, se rilevata nel corso del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

accertata successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine dell'Azienda.

**24. di accettare che l'Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità.**

**25. di impegnarsi, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 06 novembre 2012 al rispetto dei principi contenuti nel protocollo di legale e del codice di comportamento della stazione appaltante**

**26. di essere in possesso del requisito di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001, secondo cui" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti *privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*"**

**27. l'impegno a ritenere vincolante la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;**

**28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

**29. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall' art. 83 e dall'allegato XVII del D.lgs 18.04.2016, n.80 relativamente alla **CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA ed alla CAPACITA' TECNICA****

**30. l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;**

**31. l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;**

**32. non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;**

**33. in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l'impresa unitamente alle eventuali imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali preposti alla produzione o commercializzazione etc);

- 34.** l'impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- 35.** impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.
- 36.** di aver preso visione del Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione destinata alle informative ai fornitori;
- 37.** di accettare senza riserva i principi e le norme contenute nel predetto Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni del credito derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi.

TIMBRO E FIRMA

---

**N.B.**

*La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.*

**Letto, confermato e sottoscritto**

**(Luogo e data \_\_\_\_\_)**

**più fotocopia documento d'identità**

**Firma**

---



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**ALL. "B"**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ nella \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ Ditta \_\_\_\_\_ -  
Codice fiscale e/o P. IVA  
n. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ -  
via \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

(ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni e di non avere pendenti procedimenti penali previsti dalla stessa legge.

**FIRMA**

\_\_\_\_\_



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

## ARTICOLATO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CEROTTI PER PATCH TEST

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### ARTICOLO 1

##### Oggetto dell'appalto

**L'appalto ha per oggetto, per un periodo di due anni, la fornitura, di cerotti per Patch Test**  
Il contratto che si instaura con l'aggiudicazione, è un **contratto di somministrazione**.

I quantitativi esposti, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

#### ARTICOLO 2

##### Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di due anni. La data di decorrenza del rapporto contrattuale decorrerà dalla delibera di aggiudicazione.

#### ARTICOLO 3

##### ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell'esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall'Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell'Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l'impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all'Area Provveditorato ed Economato.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell'ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d'ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. **La firma all'atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

L'Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l'annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l'Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l'acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l'offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all'interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l'esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell'Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all'importo dell'ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quando anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

#### **ARTICOLO 4 PENALI**

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto **entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dovranno essere effettuate presso l'U.O. di Farmacia

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 2% calcolato sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

## **ARTICOLO 5 CONDIZIONI DI FORNITURA**

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nella lettera invito.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione qualitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione, ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L'impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

## **ARTICOLO 6 CONTROLLO**

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell'Azienda o da suoi delegati.



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

L'amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all'atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell'uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L'A.O. e per essa l'Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell'Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell'uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

## **ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

## **ARTICOLO 8 PAGAMENTO DELLE FORNITURE**

Al pagamento delle forniture si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e le condizioni economiche e contrattuali concordate, imputabili a colpa della ditta contraente, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

## **ARTICOLO 9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio (BFNEOH); il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

## **ARTICOLO 10**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

## **ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:

1. Sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
2. Recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
3. Recidiva nei ritardi delle consegne o nell'effettuare consegne parziali nonché nell'eventuali sostituzioni;
4. Fallimento dell'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 12 FORO COMPETENTE**

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

## **ARTICOLO 13 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

---